REGOLAMENTO (CEE) N. 2149/68 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1968

che modifica il regolamento (CEE) n. 1104/68 per quanto riguarda gli importi di compensazione applicabili nei Paesi Bassi, agli scambi di prodotti lattiero-caseari, durante la campagna lattiera 1968/1969

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte e i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano validi per la campagna lattiera 1968/1969 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2097/68 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 886/68, a decorrere dal 1° gennaio 1969, il prezzo d'acquisto pagato dall'organismo d'intervento olandese per il burro sarà uguale al prezzo d'intervento diminuito di un importo di compensazione di 6 unità di conto per 100 chilogrammi ; che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 886/68 ha lo scopo di neutralizzare l'incidenza degli importi di compensazione negli scambi di burro e di alcuni altri prodotti ; che il regolamento (CEE) n. 1043/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968 (3), relativo alle norme generali previste per compensare tale incidenza, modificato dal regolamento (CEE) n. 2098/68 (4), stabilisce che i Paesi Bassi accordino importi di compensazione all'importazione e ne prelevino all'esportazione ; che il regolamento (CEE) n. 1043/68 stabilisce inoltre che gli importi di compensazione per i suddetti altri prodotti possono essere fissati forfettariamente sulla base del tenore di materie grasse dei prodotti in causa ;

considerando che, nel fissare gli importi di compensazione per i Paesi Bassi, è opportuno tener conto degli stessi criteri che hanno determinato gli importi fissati per la Germania nel regolamento (CEE) n. 1104/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo agli importi di compensazione applicabili per alcuni prodotti lattiero-caseari nella campagna lattiera 1968/1969 (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1620/68 (6) ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1104/68, la parte relativa alla voce 04.03 A è redatta come segue :

Nomenclatura conforme all'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68	Stato membro	Importo di compensazione in u.c./100 kg
04.03 A	Belgio	2,75
	Germania	6,00
	Francia	2,75
	Lussemburgo	2,75
	Paesi Bassi	6,00

Articolo 2

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1104/68, il termine « Germania » nella colonna « Importo di compensazione in u.c./100 kg » è sostituito dal termine « Germania, Paesi Bassi ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(2) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 178 del 25. 7. 1968, pag. 6.
(4) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 2.
(5) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 22.
(6) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 1.